



Gruppo Consiliare Popolo della Libertà per Capraia e Limite

Capraia e Limite, 15 febbraio 2011.

Al Sindaco del Comune di Capraia e Limite

MOZIONE PER L'USCITA DAL CONSORZIO SOCIETÀ' DELLA SALUTE

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Capraia e Limite ha aderito alla Società della Salute del Circondario empolese valdelsa ;

PRESO ATTO

della LR 40/2005, modificata con Legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, art. 2, punto s bis, art. 71bis;

PRESO ATTO

che la Corte Costituzionale con la sentenza numero 326 del 2010 in merito al Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, con l'impugnativa dell'art. 2 c.186, a) ed e) e 187 della legge 23/12/2009, nr. 191 ha respinto l'impugnativa della Regione Toscana contro la norma nazionale che prevede l'abolizione dei consorzi, ovvero la forma giuridica scelta per la Società della Salute che di fatto unisce Comuni e Aziende Sanitarie locali;

CONSIDERATO CHE

nello specifico tale provvedimento è motivato dalla Corte al fine di garantire il contenimento della spesa degli enti locali, la Regione Toscana ha dedotto la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettere a) ed e), della suddetta legge, nella parte in cui prevede, in relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, che i comuni debbono altresì adottare le seguenti misure: «a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; «e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione», da parte dei comuni, «delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto»;

PRESO ATTO CHE

la Corte Costituzionale dichiara *“inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 186, lettera a), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, n. 302 – supplemento ordinario n. 243), promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe”*; ed inoltre dichiara *inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 – supplemento ordinario n. 243), promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.”*;

CONSIDERATO CHE

la Corte dei Conti si è espressa recentemente ponendo forti dubbi sulla reale utilità dell’istituzione *“Società della Salute”*, criticandone direttamente la reale creazione di una fonte di spesa nel complesso sistema di organizzazione amministrativa e di programmazione del sistema sanitario

PRESO ATTO CHE

la Corte dei Conti ha recentemente rilevato, sulla base dei dati dell’Amministrazione Regionale che in riferimento agli aspetti organizzativi delle Società della Salute, a distanza di sette anni dall’introduzione di questo soggetto, non si è consolidato un modello di riferimento, una procedura che garantisca la trasparenza del percorso amministrativo e gestionale, indicando come opportuna una seria riflessione sui costi di queste strutture a fronte della necessità di riduzione della spesa pubblica nazionale, regionale e locale;

CONSIDERATO

quanto affermato dalla stessa Corte dei Conti, ovvero: *“Si richiama in modo incisivo l’attenzione su una seria riflessione relativa agli esiti della sperimentazione, ai costi e alle strutture e alle reali possibilità che le SDS, così come costituite, hanno di realizzare le funzioni per l’esercizio delle quali sono state previste”*;

CONSIDERATO CHE

persino il Tar regionale toscana 01339/2010 REG.RIC. si è recentemente pronunciato sull’annullamento di una delibera della Società della Salute del Circondario Empolese Valdelsa (SOCIETA’ DELLA SALUTE DI EMPOLI - DELIBERA N° 13 DEL 18.05.2010) che imponeva la richiesta di un contributo alle famiglie dei disabili;

CONSIDERATO CHE

i rilievi di illegittimità rilevati dal Tar regionale si muovono su due fronti: il primo sull’individuazione della soglia di 6.000,00 euro di esenzione, rispetto alla soglia di 7.445,59 previsti dalla delibera della Società della Salute del 19/9/2009 e dalla normativa Regionale; la seconda dalla presa in considerazione del reddito del nucleo familiare anziché del diretto assistito, così come stabilito dalla direttiva regionale recepita dalla delibera della Società della Salute. Tali rilievi sono da considerare come aspetti che riguardano ed interessano molte delle 28 SDS presenti

sul territorio Regionale (di cui operative solo 25) e dimostrano la realtà di un sistema che molto spesso disapplica i criteri generali e di garanzia espressi dalla normativa regionale;

PRESO ATTO

che nonostante il lungo ed infinito periodo di sperimentazione, a tutt'oggi il sistema della Società della Salute non riesce a dare concrete risposte nell'ambito del miglioramento, efficientazione e garanzia della promozione del miglior accesso possibile dei cittadini ai servizi socio-assistenziali;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. a considerare superata l'esperienza della Società della Salute nell'interesse dei cittadini e dell'Erario Pubblico e a provvedere, negli ambiti consentiti dalla legge a recedere da tale struttura;
2. a richiedere al Presidente e alla Regione Toscana una revisione della normativa regionale che sappia finalmente concretizzare un modello che non crei livelli decisionali sovrapposti, spese inutili e che sappia mettere concretamente in sinergia responsabilità pubbliche e l'impegno del terzo settore e del volontariato attivo e presente sul territorio.

Il Capogruppo PDL per Capraia e Limite

Maurizio Pasqualetti

I Consiglieri

Paola Cinotti, Luca Costoli, Stefano Marcacci, Giacomo Morelli